



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470

Sito Internet: campania.lnd.it
e-mail: segreteria.campania@lnd.it



Stagione Sportiva 2021/2022

Comunicato Ufficiale n. 65 del 3 dicembre 2021

INDICE

| | |
|----------------------|-----|
| Errata corrige | 642 |
|----------------------|-----|

ERRATA CORRIGE

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – C.U. N. 62 DEL 2 DICEMBRE 2021 PAG. 628

GARE DEL 28/11/2021 – CALCIATORI – NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (V INFR)

DE LUCIA VINCENZO (DURAZZANO 2019)

LEGGASI

AMMONIZIONE (I INFR)

DE LUCIA ANDREA (DURAZZANO 2019)

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – C.U. N. 62 DEL 2 DICEMBRE 2021 PAG.632

GARE DEL 28/11/2021 – CALCIATORI

SQUALIFICA FINO AL 22/12/2022

SIMEOLI MICHELE (SANT ATTILIO)

LEGGASI

SQUALIFICA FINO AL 22/12/2022

SIMEOLI MICHELE (SANT ATTILIO)

Il GST letto il referto del DDG rilevato che: - al 28' del 1^a tempo il Sig. Simeoli Michele, calciatore della Società Sant'Attilio, già precedentemente ammonito, dissentiva ad alta voce una decisione del DDG riferendogli parole irrispettose, ingiuriose e volgari; - mentre il DDG si accingeva ad estrarre il cartellino rosso, il Simeoli riferiva minacce al DDG se gli avesse mostrato il cartellino; - alla notifica del provvedimento di espulsione il Simeoli colpiva il DDG con un calcio alla coscia sx procurandogli momentaneo dolore; - il Simeoli fu fermato ed allontanato dal capitano e dai suoi compagni di squadra;- il comportamento del Simeoli Michele, sopra riportato, costituisce ex art. 35 1^a comma CGS condotta violenta in quanto " atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale, concretizzandosi in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività nei confronti del DGG" , il tutto come da costante giurisprudenza degli organi federali (cfr. Corte Giust. 160 Fed. In C.U. 161/CGF del 10.1.2014; Corte Giust. Fed. In C.U. n. C.U. n. 153/CGF del 18.1.2011; e, da ultimo, C. Sportiva Appello III Sez. in C.U. n. 056/CSA del 22.12.2016 e C. Sportiva Appello, Sez. Unite, in C.U. n. 114/CSA del 3.2017); - visto il 2^a comma dell'art. 35CGS, PQM commina al Sig. Michele Simeoli, calciatore della Società Sant'Attilio, la squalifica fino al 22.12.2022.

Publicato in NAPOLI il 3 dicembre 2021.

**Il Segretario
Andrea Vecchione**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**